

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4772

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, PRANDINI, MINOZZI, CAVAGNA, DONAZZON,
PROVANTINI, FILIPPINI GIOVANNA, GRILLI, FRANCESE, STRADA**

Presentata il 20 aprile 1990

**Programma decennale di finanziamento di iniziative volte
a realizzare nuove strutture ricettive e la ristrutturazione
di quelle esistenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sul decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono state formulate dalle regioni, alcune obiezioni tra cui quella di non rispettare le competenze costituzionali affidate alle stesse regioni.

Con l'obiezione di mancata territorializzazione delle strutture si vuole sottolineare che vengono favorite le strutture sulla base di criteri puramente economici, senza tenere conto del necessario rapporto che deve intercorrere tra insediamenti alberghieri e territorio.

Viene considerato solo il rendimento economico che la struttura potrà dare una volta realizzata.

Si realizza un puro e semplice investimento economico, non una struttura a servizio del territorio.

Per di più il decreto-legge n. 465 del 1988, non stabilisce criteri prioritari veramente validi, che consentano di fare scelte ponderate.

Infatti, i criteri elencati senza indicare delle priorità in ordine decrescente, ma posti tutti sullo stesso piano, portano le seguenti conseguenze:

impatto ambientale: non è un vero criterio prioritario, perché è piuttosto un criterio di sbarramento; gli interventi incompatibili con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici sono automaticamente totalmente esclusi;

innovazione tecnologica: non è discriminante, in quanto tutti gli interventi sono in buona misura utilizzatori di tecnologie innovative;

occupazione: vengono favoriti solo i grandi interventi e le grandi strutture, a discapito di quelle minori che pur sarebbero meritevoli di aiuto, perché migliorerebbero il « tessuto connettivo » della ricettività locale: inoltre questo criterio si scontra con quello relativo alle innovazioni tecnologiche, perché è evidente che maggiori sono le innovazioni, minore è l'aumento del numero degli occupati, che in casi limite potrebbero anche diminuire;

redditività: anche questo criterio è fuorviante se preso in astratto, come quello dell'occupazione, perché favorisce solo i grandi interventi e le grandi strutture e, fra essi, gli interventi relativi a strutture non ricettive, rispetto agli alberghi ed alle altre strutture ricettive extra alberghiere; sarebbe necessario che la redditività fosse valutata in rapporto alle diverse categorie di strutture, per settori omogenei.

Le priorità devono essere definite regione per regione; ogni regione deve individuare le proprie priorità sulla base delle caratteristiche del territorio e della situazione economica regionale e locale.

Tenuto conto anche di questi rilievi e di queste giuste critiche, la presente pro-

posta di legge, riconosciuta l'esigenza di elaborare un programma decennale di realizzazione di nuove strutture ricettive e la ristrutturazione di quelle esistenti, per far fronte alle mutate esigenze del turismo moderno e alla « spietata » concorrenza portata dai Paesi turisticamente emergenti, quali la Spagna, la Jugoslavia, la Grecia, la Tunisia, ecc., opera secondo i seguenti criteri:

a) istituisce una linea di credito al turismo, che abbatta di sette punti percentuali il costo del denaro per finanziamento, mirata a sostenere la parte più debole del sistema, cioè le strutture ricettive, le quali sono l'anello più debole economicamente, ma costituiscono il motore primo del turismo, il tessuto connettivo strutturalmente più forte di ogni area territorialmente a vocazione turistica, trainando tutte le altre attività;

b) prevede l'erogazione di contributi in conto interessi, più appetibili dagli operatori turistici;

c) prevede la costituzione di un fondo gestito dalle regioni, come previsto dalla Costituzione, dalla legge-quadro sul turismo 17 maggio 1983, n. 217, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con previsione di poteri sostitutivi del Ministero del turismo e dello spettacolo in caso di inadempienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Scopo della presente legge è il finanziamento di iniziative volte a realizzare nuove strutture ricettive o la ristrutturazione di quelle esistenti, mediante interventi tesi all'incremento di produttività dell'azienda, con esclusione degli interventi di mera manutenzione. In particolare, rientrano nel finanziamento, gli interventi tesi all'introduzione di nuove tecnologie nella gestione aziendale o al rinnovo delle attrezzature per una diversa organizzazione dell'impresa.

2. Possono essere finanziate iniziative riguardanti una o più delle seguenti strutture ricettive previste e definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

- a) alberghi;
- b) *motels*;
- c) villaggi-albergo;
- d) campeggi;
- e) villaggi turistici;
- f) rifugi alpini.

ART. 2.

(Contributi erogabili).

1. Per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 1, è stanziata la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1990, lire 125 miliardi rispettivamente per gli anni 1991 e 1992 e di lire 100 miliardi per gli anni dal 1993 al 1999.

2. L'intervento pubblico consta di un contributo in conto interessi del 7 per cento annuo dell'ammontare dei mutui per finanziamento erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di importo non supe-

riore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in dieci anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante.

ART. 3.

(Compiti del comitato di coordinamento per la programmazione turistica e del Ministro del turismo e dello spettacolo).

1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, tenute presenti le necessità di riequilibrio territoriale tra le diverse regioni e le necessità evidenziate da ciascuna regione e provincia autonoma, anche in base ai piani turistici regionali approvati, propone la ripartizione delle risorse. Determina altresì le aree di primo sviluppo turistico e le relative modalità di sostegno finanziario degli interventi ammessi per tali aree.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, mediante propri decreti, a ripartire le risorse tra le regioni e le province autonome.

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. Ciascuna regione e provincia autonoma provvede, nell'ambito della propria autonomia costituzionale garantita dagli articoli 115 e seguenti della Costituzione, ad individuare con propria legge, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità di interventi, i parametri e le modalità applicative della presente legge, ai sensi degli articoli 1 e 2.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma provvede a gestire, con propri atti amministrativi, l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti ritenuti idonei, utilizzando le somme ricevute ai sensi dell'articolo 3.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministro del turismo e dello spettacolo, acquisito il parere obbligatorio del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, adotta i provvedimenti necessari in sostituzione degli organi regionali inadempienti.

ART. 5.

(Vincolo di destinazione).

1. Gli immobili, gli impianti e le attrezzature realizzati o ristrutturati con il beneficio di contributi previsti dalla presente legge, sono vincolati alla destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di 10 anni a partire dall'inizio del pagamento delle rate del contributo. Tale vincolo rende obbligatori il mantenimento della destinazione d'uso in atto al momento dell'assegnazione dei contributi nonché la piena funzionalità dell'azienda.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla trascrizione del vincolo previsto dal comma 1 da farsi a cura e spese del beneficiario presso la conservatoria dei registri immobiliari. Il vincolo ha effetto anche nei confronti degli eventuali acquirenti degli immobili.

3. Il vincolo di destinazione può essere sostituito da apposita dichiarazione di impegno a mantenere inalterata la destinazione degli immobili accompagnata da fidejussione di un istituto di credito o ente assicurativo a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione dell'immobile. Tutti gli atti riguardanti immobili che non siano di proprietà del beneficiario del contributo richiedono l'assenso del proprietario.

4. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo di destinazione è autorizzata dalla regione nel caso venga comprovata la non convenienza economico-produttiva dell'opera e comporta l'obbligo della restituzione delle rate di contributo rivalutate in base agli indici ISTAT e l'estinzione del mutuo.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1990 e di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Incentivi per le piccole e medie imprese per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.